

CASSAZIONE.NET

NOTIFICHE
NOTAIO

1

25598/09



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE II PENALE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CORTE PENALI
Richiesta copia studio
del ~~Fig.~~ _____
per diritti di _____
il _____
IL CANCELLIERE

Udienza
Del 24.3.2009

SENTENZA 1235/09

N. Reg. Gen. 39501/05

Composta dagli ill.mi Sig.ri Magistrati

- Dott. Giuliano CASUCCI - Presidente
- Dott. Antonio PRESTIPINO - Consigliere
- Dott. Domenico GALLO - Consigliere
- Dott. Ugo DE CRESCIENZO - Consigliere
- Dott. Geppino RAGO - Consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

██████████ nato ad Este il 22.5.1958

Avverso la sentenza 12.7.2005 della Corte d'Appello di Venezia
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Ugo De Crescienzo
Sentite le conclusioni del Procuratore Generale dr. TINDARI BAGLIONE, il quale
ha chiesto l'annullamento con rinvio
Udito il difensore avv.to PIERACCINI che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di
ricorso

OSSERVA

██████████ per il tramite del proprio difensore ricorre per Cassazione avverso la
sentenza 12.7.2005 con la quale la Corte d'Appello di Venezia, confermando la
decisione del Tribunale di Venezia, lo condannava alla pena di anni due di reclusione

Stamped area containing a barcode, a circular official seal of the Court of Cassation, and various administrative markings and stamps.

e 1.000.000 lire di multa oltre al pagamento delle spese processuali per la violazione degli artt. 56, 628 Cp.

Il ricorrente deduce: §1.) vizio ex art. 606 lett. C) cpp per inosservanza dell'articolo 178 lett. C) cpp poiché la notificazione dell'avviso dell'udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio sono state fatte irregolarmente con il rito degli irreperibili; §2.) vizio della motivazione ex art. 606 lett. E) cpp per non avere dato adeguata ed esauriente risposta ai motivi di appello proposti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente segnala che le notificazioni dell'avviso della udienza preliminare e del susseguente decreto che dispone il giudizio sono state effettuate con il rito degli irreperibili in termini irregolari essendo di fatto dimorante presso il Campo nomadi di Legnaro, via Rovigo n. 3 ed era colà dimorante anche alla data del dicembre del 1994, epoca nella quale la figlia frequentava la scuola elementare di Legnaro ed essendo incomplete le ricerche effettuate.

Il motivo è fondato. La procedura di notificazione di cui all'art. 159 c.p.p., dando luogo ad una forma di conoscenza «legale» dell'atto, deve ritenersi del tutto eccezionale, in quanto limitata al solo caso in cui risulti impossibile fare eseguire la notificazione nelle forme ordinarie previste dall'art. 157 stesso codice per essere rimasti ignoti, nonostante l'esperimento di ogni utile indagine, i luoghi di abitazione, di lavoro, di dimora e di recapito dell'imputato; ne consegue che il giudice deve fare ricorso a tale eccezionale forma di procedura solo a seguito dell'accertamento rigoroso dell'impossibilità di rintracciare l'imputato, mediante ricerche appositamente delegate anche agli organi di polizia giudiziaria che, nel caso di specie ben conoscevano il prevenuto. Nel caso di specie risulta che il prevenuto (noto alla polizia giudiziaria) era di fatto residente presso il campo nomadi di Legnaro, v. Rovigo 3 come peraltro accertato dalla stessa polizia giudiziaria che ha svolto le indagini che hanno portato la Corte d'Appello a rimettere in termini il ricorrente per la proposizione della impugnazione.

Per tale ragione, in conformità delle conclusioni dello stesso procuratore generale, il motivo deve essere accolto e deve procedersi all'annullamento della sentenza d'Appello impugnata, nonché di quella di primo grado con rinvio degli atti al Tribunale di Venezia per un nuovo giudizio. L'accoglimento del primo motivo di gravame, rende superfluo la disamina degli ulteriori motivi.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata nonché quella di primo grado e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Venezia

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24.3.2009

Il giudice estensore
Dr. Ugo De Crescenzo

il Presidente
dr. Gulliano CASUECI

